



## Indicazioni ed i criteri per i Passaggi da IP a leFP

### Compiti dell'istituzione di provenienza e di destinazione per passaggi da IP a leFP e viceversa

#### Compiti dell'istituzione di provenienza

L'istituzione di provenienza degli studenti che richiedono il passaggio è tenuta ad assicurare le seguenti operazioni fondamentali:

- a) acquisizione della domanda di passaggio presentata e trasmessa all'istituzione scolastica o formativa di destinazione. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale
- b) invio all'istituzione di destinazione del "Certificato di competenze", come previsto dall'art. 5 del D Lgs n.61/17, nel caso di istituzione scolastica, oppure dell'Attestazione delle competenze" prevista dalla normativa di ciascuna regione, nel caso di istituzione formativa accreditata, oppure il titolo di studio nonché ogni altra documentazione utile ai fini della determinazione del credito rilasciata dall'istituzione di provenienza
- c) eventuale designazione dell'incaricato, in servizio presso l'istituzione scolastica di IP o l'istituzione formativa di leFP, che integra la commissione per i passaggi, costituita presso l'istituzione di destinazione

#### Compiti dell'istituzione di destinazione

L'istituzione di destinazione degli studenti che chiedono il passaggio è tenuta ad assicurare le seguenti operazioni fondamentali:

- a) elaborazione di un "Bilancio delle competenze" sulla base delle indicazioni fornite nel Certificato delle competenze o nell'Attestazione delle competenze, integrate con eventuali verifiche in ingresso, per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati, degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento
- b) determinazione, sulla base del riconoscimento dei crediti posseduti e della comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione, dell'annualità di inserimento degli studenti e delle eventuali riduzioni orarie, nonché delle azioni di supporto e degli interventi integrativi
- c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, integrative e di accompagnamento degli studenti nel nuovo percorso, per favorire il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento
- d) valutazione in itinere ed a conclusione del processo di inserimento e accompagnamento

L'istituzione di provenienza e di destinazione, se necessario, attivano, in tempo utile per facilitare il passaggio e l'inserimento degli studenti, misure di accompagnamento anche in periodi precedenti il momento del passaggio e nei primi periodi di inserimento

Nei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di leFP, e viceversa, come chiarisce l'art.5 dell'Accordo Stato-Regioni, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite dagli studenti nel loro percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di leFP per il quale hanno presentato domanda di passaggio.

La certificazione delle competenze è effettuata dall'istituzione di IP di provenienza attraverso il rilascio del "Certificato di competenze" e dall'istituzione di leFP di provenienza attraverso il rilascio dell'"Attestazione delle competenze".

Tale certificazione è comprensiva degli apprendimenti acquisiti anche nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro e percorsi di apprendistato di primo livello.

Il riconoscimento del credito ai fini del passaggio è operato dall'istituzione scolastica o formativa di destinazione sulla base del Bilancio delle competenze.

**Domanda di passaggio: entro quali termini?**



Gli studenti che richiedono il passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di leFP devono presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno formativo cui è iscritto. In questo caso l'operazione di passaggio si conclude entro il mese di febbraio successivo

Gli studenti che richiedono il passaggio ai percorsi di IP al termine dell'anno formativo dei percorsi di leFP devono presentare domanda entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, termine entro il quale si conclude la fase di passaggio

Per le domande di passaggio ai percorsi di leFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria, il termine di presentazione e il termine entro il quale si concludono le operazioni di passaggio a tali percorsi, sono definiti dalle specifiche regolamentazioni regionali

Se la domanda di passaggio viene presentata nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è comunque fissato al 30 novembre sia per i passaggi da IP a leFP, sia per i passaggi da leFP a IP

### **Commissioni per i passaggi**

L'istituzione scolastica presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda di passaggio, deve nominare una Commissione che ha il compito di coordinare l'intera procedura.

La Commissione deve essere nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio ed è costituita da personale in servizio nella stessa istituzione.

La Commissione, su proposta dell'istituzione scolastica o dell'istituzione formativa di provenienza degli studenti che chiedono il passaggio, può essere integrata con un docente o un formatore dell'istituzione di provenienza e, se eventualmente necessario, con ulteriori risorse professionali ritenute utili e opportune alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo.

Di tale richiesta l'istituzione scolastica o formativa informa l'istituzione di destinazione contestualmente alla trasmissione della domanda di passaggio.

La Commissione è tenuta a redigere un apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell'intero procedimento

### **Annualità di inserimento**

La determinazione dell'annualità di inserimento nel percorso richiesto deve tener conto dei seguenti elementi:

- comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui gli studenti chiedono di accedere e dei relativi risultati di apprendimento
- crediti riconosciuti
- correlazioni tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di leFP.

Sulla base della valutazione relativa agli elementi indicati, la Commissione per i passaggi determina l'inserimento degli studenti nel percorso richiesto, secondo le seguenti differenti disposizioni:

- inserimento nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d'anno)
- inserimento nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative
- inserimento nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso di I.P. ad un percorso di leFP e viceversa, effettuato durante l'anno scolastico o formativo, come esplicitato nell'art.8 comma 6 dell'Accordo, le ore di formazione fruita nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell'annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.